

CONTRATTI PUBBLICI, PIÙ PESO ALLA FIGURA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

di **Stefano Toschei**

Il legislatore del 2023, nell'introdurre il Nuovo Codice dei contratti pubblici, ha voluto tramutare il significato dell'acronimo Rup da "responsabile unico del procedimento" a "responsabile unico di progetto", assegnando a tale figura nuove funzioni di direzione e di coordinamento nonché di sorveglianza e di controllo delle fasi che compongono l'operazione contrattuale: in una parola, di completa supervisione della parabola contrattuale che, quindi, assume le caratteristiche (più proprie) di un "progetto".

Quel che rileva è che detto ruolo non è, necessariamente, sovrapponibile alla qualifica di dirigente, preferendosi una accezione sostanziale ed effettiva del sintagma "responsabile di progetto", che sia in grado di misurare e rappresentare l'ampiezza del kit di capacità performative che il Rup deve possedere prima della "nomina". Solo in assenza di un dipendente che sia in possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, ovvero, nel settore dei lavori pubblici, che sia un tecnico con

essere necessariamente ricoperta da un dirigente. Nulla toglie che la corrispondenza tra ruoli, dirigenziale e di Rup, possa costituire una scelta della stazione appaltante (in ragione del potere discrezionale assegnato a ciascuna stazione appaltante "per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti (...)"), così, nella descrizione del "principio del risultato", l'articolo 1 del nuovo Codice), ma a leggere l'articolo 2, comma 1, dell'Allegato I.2 al Codice, non pare costituire la regola. Independentemente dall'inquadramento nell'organizzazione, il Rup deve essere in grado di svolgere autonomamente tutte le attività che caratterizzano il ciclo di vita del contratto pubblico e solo dopo avere acquisito tale robusto bagaglio esperienziale potrà supervisionarle.

Egli, quindi, dovrà non solo saper fare ma anche – e soprattutto – saper coordinare il lavoro dei suoi colleghi (tanto è vero che potrà richiedere al proprio ente la nomina di singoli responsabili "di fase", ai

esperienza consolidata e iscritto al relativo albo, il ruolo di “responsabile di progetto”, in ossequio al generale principio di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 241/1990, sarà assunto dal “dirigente”.

Inoltre, come emerge dalla lettura della Relazione illustrativa al Nuovo Codice, l’espressione “responsabile del procedimento” poteva sembrare non esaustiva, perché tradiva la vocazione amministrativistica propria della figura descritta negli articoli 5 e 6 della legge 241/1990, assumendo nella realtà il ruolo del Rup una fisionomia più complessa e propensa a trascinare verso ambiti civilistici, specialmente nella fase di esecuzione del contratto pubblico.

L’articolo 15 del Dlgs 36/2023 propone oggi un ruolo maggiormente articolato della funzione di Rup, frutto dell’esperienza degli ultimi anni che ha suggerito di pretendere un impegno multiforme ed eterogeneo per la corretta e tempestiva gestione del “ciclo di vita digitale” del contratto pubblico (articolo 21). La complessità dell’affidamento e della esecuzione di un contratto pubblico, peraltro, non è necessariamente legata al valore economico dello stesso o alle modalità di realizzazione del lavoro, servizio o fornitura, ma è il frutto di numerosi elementi che possono presentarsi anche in contratti pubblici di modesto valore (si pensi che nel 2018 si è registrato un “giro” di cinque milioni di contratti pubblici di valore inferiore a quarantamila euro). Ciò impone di assegnare il ruolo nevralgico di supervisore

quali affidare compiti istruttori per ciascuna delle fasi in cui è scomponibile il ciclo di vita contrattuale, laddove lo ritenga necessario), interfacciarsi con gli altri organi “interni” coinvolti nonché con i soggetti “esterni”. Una funzione complessa, dunque, che impone una sfida per gli enti che intendono mantenere il ruolo di stazioni appaltanti (visto che il nuovo sistema di qualificazione indica espressamente la formazione del personale quale fattore per l’attribuzione dei punteggi necessari), prevedendo un programma di alfabetizzazione generale dei dipendenti che operano nel settore dei contratti pubblici (anche di qualifica non dirigenziale) e programmi specialistici di costante aggiornamento e di crescita professionale del personale. La stazione appaltante qualificata, d’ora in avanti, se vorrà mantenere le proprie prerogative, avrà il dovere di far crescere risorse interne in grado di poter affrontare, con professionalità di altissimo livello, ogni criticità che dovesse palesarsi nel corso dell’operazione contrattuale, realizzando così gli obiettivi primari descritti dal legislatore nei primi tre articoli del nuovo Codice: il risultato (articolo 1), la fiducia (articolo 2), l’accesso al mercato (articolo 3). La figura del nuovo Rup rappresenta, dunque, una sfida alla quale le stazioni appaltanti italiane del terzo millennio sono chiamate a partecipare e, soprattutto, a superare positivamente, costituendo la cartina di tornasole della reale idoneità dell’ente a “meritare” l’autonoma gestione del ciclo di

dell'intera parabola di vita del contratto pubblico ad un soggetto realmente in grado di assumere tempestivamente decisioni impattanti sul compiuto perseguimento dell'interesse pubblico che (sempre) sottende all'operazione contrattuale. Tale funzione, che il legislatore conferma di voler assegnare a un dipendente della stazione appaltante, anche a tempo determinato, in quanto non delegabile all'esterno, non deve

vita contrattuale. In caso contrario, esso dovrà necessariamente rivolgersi alle centrali uniche di committenza, per la dimostrata inadeguatezza tecnica, a causa della quale non può essergli ragionevolmente affidato il perseguimento di interessi pubblici, per il grave pregiudizio che potrebbe derivare a carico dei cittadini.

Osservatorio Fondazione

Bruno Visentini

a cura di Giancarlo Montedoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA